

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 19

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 agosto 2006)



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

La direttiva concerne quei cittadini di paesi terzi che, soggiornando regolarmente da almeno cinque anni in un Paese dell'Unione, acquistano, in presenza di determinate condizioni, uno status giuridico particolare, che attribuisce loro ulteriori diritti rispetto agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, disciplinandone le condizioni di soggiorno e circolazione nello spazio europeo.

L'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già attribuisce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno sei anni un particolare status derivante dalla titolarità della "carta di soggiorno".

Con il presente decreto, pertanto, nel procedere all'adeguamento della normativa interna concernente i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno alle disposizioni della direttiva, sostituendo tale carta di soggiorno con il permesso per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa europea, si è ritenuta più opportuna la scelta di tecnica legislativa di novellare il sopra citato articolo 9 del Testo unico, con l'aggiunta di ulteriori disposizioni.

Il provvedimento, pertanto, si compone di tre articoli. Con il primo articolo si sostituisce, come sopra evidenziato, il citato articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e si inserisce nel medesimo decreto un articolo aggiuntivo (art. 9-bis); gli ultimi tre articoli contengono disposizioni transitorie e finali e la norma finanziaria.





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Si illustrano di seguito le disposizioni del provvedimento.

Articolo 1

L'articolo contiene le modifiche al Testo unico del 1998 per adeguarlo alla direttiva europea sui cittadini stranieri lungo soggiornanti sostituendo il vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e aggiungendo, nel medesimo decreto, un ulteriore articolo che regola la posizione giuridica nel territorio nazionale degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea.

In particolare la lettera a) del comma unico dell'articolo sostituisce l'intera disciplina dello status di straniero titolare di carta di soggiorno, prevedendo la possibilità di ottenere il riconoscimento di tale status per lo straniero regolarmente soggiornante e per i familiari di cui all'articolo 29.

Il nuovo testo dell'articolo 9, prevede, **al comma 1**, i requisiti per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo rappresentati da:

- a) tempo minimo di permanenza regolare nel territorio dello Stato, da dimostrare attraverso il possesso per almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva a differenza della disciplina vigente, che prevede una permanenza sul territorio di sei anni e la titolarità di un permesso di soggiorno "per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi";
- b) reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo, come già previsto dalla disciplina vigente (articolo 16, comma 3, lett. b), d.P.R.394/1999)

Nell'ipotesi in cui la richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo è presentata anche per i familiari è previsto l'ulteriore requisito dell'alloggio, la cui idoneità è da dimostrare attraverso la sua rispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica ovvero ai requisiti igienico-sanitari accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. In tal modo, oltre ad eliminare una potenziale disparità di trattamento tra stranieri residenti in una Regione piuttosto che in un'altra, si eleva a rango di norma primaria una previsione contenuta nel regolamento di attuazione, che aveva introdotto tale alternativa, con una disposizione già contestata sul piano giurisdizionale e disapplicata da qualche giudice, perché





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

ritenuta in contrasto con la norma primaria che faceva esclusivo riferimento ai parametri regionali. Analoga norma è stata inserita nel provvedimento di recepimento della Direttiva n. 2003/86/CE del 22 settembre 2003 del Consiglio dell'Unione Europea, relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Il comma 2 del nuovo testo dell'articolo 9, prevede che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

Il comma 3 stabilisce i casi in cui il soggiorno, pur regolare, dello straniero non consente la richiesta di riconoscimento dello status in parola (soggiorno per motivi di studio o formazione professionale; soggiorno per motivi umanitari; soggiorno per asilo o richiesta di asilo; soggiorno per motivi di carattere temporaneo nonché soggiorno per l'espletamento di funzioni diplomatiche e di rappresentanza degli Stati).

Il comma 4 esclude dal riconoscimento dello status gli stranieri che siano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione di pericolosità dello straniero vengono in considerazione l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti a cui fa riferimento la legislazione nazionale in materia di misure di prevenzione personali nonché le condanne, anche non definitive, riportate per i delitti per i quali il Codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero, limitatamente ai delitti non colposi, l'arresto facoltativo. Tali condanne non sono più, pertanto, necessariamente ostative al riconoscimento dello status, come lo sono nella normativa vigente rispetto al rilascio della carta di soggiorno. Nell'adottare il provvedimento di diniego il questore deve anche considerare la durata del soggiorno nel territorio nazionale, e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

I commi 5 e 6 contengono i criteri per valutare la durata del soggiorno utile per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, ed in particolare, determinano le modalità di calcolo del periodo minimo di permanenza regolare sul territorio dello Stato, precisando che, a tal fine, non sono presi in considerazione i periodi di soggiorno per motivi di carattere temporaneo ovvero per l'espletamento di funzioni diplomatiche o di rappresentanza degli Stati. Sono calcolati i periodi di soggiorno a titolo di asilo, protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero per richiesta di soggiorno a tale titolo o di riconoscimento dello status di rifugiato purchè l'interessato, al momento della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia un titolo che gli consente tale facoltà. La norma quindi sottintende che lo straniero sia in





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

possesso, a quel momento, di un titolo di soggiorno diverso da quelli appena citati, che, ai sensi del comma precedente, non sono idonei a legittimare la predetta domanda. L'assenza dal territorio dello Stato per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza per la presentazione della richiesta, salvo nel caso sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari ovvero da gravi e documentati motivi.

Il **comma 7** specifica i motivi di revoca del permesso di soggiorno in esame, individuandoli nel suo acquisto fraudolento, nell'espulsione, nella sopravvenuta pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi nonché nell'ipotesi di ottenimento di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell'Unione (e, in ogni caso dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato) che è tenuto a darne comunicazione, avvalendosi dei punti di contatto che dovranno essere designati dagli Stati membri per lo scambio di informazioni e documentazione concernenti il rilascio di tali permessi. Lo straniero che ha perso lo status di soggiornante di lungo periodo, nelle ipotesi da ultimo esemplificate, può riacquistarlo con le stesse modalità del primo conferimento, con la semplificazione della riduzione a tre anni del requisito relativo al periodo minimo di permanenza sul territorio dello Stato.

A completamento del sistema, il **comma 8** consente di rilasciare altro permesso di soggiorno ove, disposta la revoca, non si debba procedere all'espulsione dello straniero interessato.

Il **comma 9**, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente per i titolari di carta di soggiorno, limita, per gli stranieri soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione amministrativa, prevista dall'articolo 13 del testo unico in materia di immigrazione, a quella disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché a quella prevista dal decreto legge n.144/2005, convertito con modificazioni nella legge 21 luglio 2005, n.155, e a quella, disposta dal prefetto, nei confronti di stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nella normativa nazionale in materia di misure di prevenzione personali.

Nel valutare la pericolosità dello straniero, il **comma 10** prevede che, ai fini dell'espulsione, si terrà, comunque, conto dell'età dell'interessato, delle conseguenze dell'espulsione per lo stesso e per i suoi familiari nonché della





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

durata del soggiorno e dell'esistenza di legami familiari e sociali nel nostro Paese e, viceversa, dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Le facoltà collegate allo status di lungo soggiornante sono indicate al **comma 11**, e sono sostanzialmente analoghe quelle già attribuite agli attuali titolari di carta di soggiorno (possibilità di ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto, e libera circolazione, con la limitazione di cui all'articolo 6, comma 6, (leggi militari e località di interesse per la difesa militare); svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata o riservata al cittadino. Sono comunque escluse le attività che comportino, anche occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri; partecipazione alla vita pubblica locale. Vengono, tuttavia, subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni di assistenza e previdenza sociale nonché quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale.

Il **comma 12** autorizza la riammissione dello straniero soggiornante di lungo periodo in Italia espulso da altro Stato dell'Unione europea, salvo nell'ipotesi in cui il soggetto costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La lettera b) aggiunge l'**articolo 9-bis**, che regola la posizione giuridica dello straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell'Unione, che chiedi di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. In tal caso, si prescinde dal visto, anche se lo straniero proviene da un Paese per il quale è previsto e non deve essere verificata l'effettiva residenza all'estero richiesta dalla normativa nazionale, essendo sufficiente l'esibizione del permesso per soggiornante di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro. La richiesta di permesso di soggiorno può essere presentata entro tre mesi dall'ingresso sul territorio nazionale. Il rilascio del permesso è comunicato allo Stato membro che ha rilasciato il permesso per soggiornante di lungo periodo.

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Paese dell'Unione, può soggiornare (**comma 1**) sul territorio nazionale per svolgere un'attività di lavoro autonomo o subordinato soltanto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale per tale tipologia di soggiorno. Nell'ipotesi di richiesta di soggiorno per lavoro autonomo, competente a rilasciare la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del testo unico in materia di immigrazione sarà lo





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Sportello unico per l'immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in luogo delle rappresentanze diplomatiche o consolari ordinariamente competenti quando la richiesta provenga da uno straniero residente in un Paese terzo ed analogamente a quanto già previsto, ad esempio, dall'articolo 14 del d.P.R. n. 394/1999 per l'ipotesi di richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo inoltrata dallo straniero già titolare di permesso per studio nel nostro Paese.

Negli altri casi, salvo che si tratti di soggiorno per studio o per formazione professionale, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche pari al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (importo richiesto, ad esempio, anche ai fini dell'ingresso e soggiorno per lavoro autonomo dall'articolo 26, comma 3 del testo unico). La previsione, in questo caso, della disponibilità di mezzi di sussistenza in misura superiore al doppio è intesa a consentire di stabilirsi sul territorio nazionale soltanto agli stranieri, già soggiornanti di lungo periodo in un altro Paese dell'Unione, che siano in grado di far fronte alle proprie esigenze senza dover ricorrere a forme di assistenza pubblica. Allo stesso fine è richiesta anche una assicurazione sanitaria. Per soggiorni inferiori ai tre mesi, il comma 2, richiede che lo straniero in questione presenti la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7 del testo unico.

Il comma 2, attribuisce al soggiornante di lungo periodo di altro Stato membro un permesso di soggiorno nei casi previsti dal Testo Unico n.286/1998.

Il comma 3 consente ai familiari di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, sempre che abbiano già risieduto, a tale titolo nel primo Stato membro e purchè ricorrano i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato europeo di provenienza per il ricongiungimento familiare: in tal caso anche per i familiari si prescinde dall'obbligo di visto e dalla effettiva residenza all'estero (**comma 5**).

Per soggiorni inferiori ai tre mesi, **il comma 4**, richiede che lo straniero in questione presenti la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7 del testo unico.

Il comma 6, stabilisce i casi che impediscono il rilascio o determinano la revoca del permesso di soggiorno per gli stranieri soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro. Tali stranieri non possono essere ammessi in Italia se pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato anche tenendo conto di eventuali condanne per quelle ipotesi di reato che la norma generale di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, del testo unico considera ostantive





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

all'ingresso in Italia. Anche in questo caso sono valutati, nell'adottare il provvedimento, l'età dell'interessato, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, le conseguenze dell'espulsione e i suoi legami nello Stato e quelli nel Paese di origine. In tali ipotesi, il successivo comma 7 prevede che l'allontanamento sia effettuato verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno di lungo periodo, salvo il caso in cui il provvedimento sia adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico ovvero ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del dl n. 144/2005. In questi ultimi due casi, considerata la gravità della minaccia rappresentata dallo straniero, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, si procede all'espulsione fuori dall'ambito del territorio dell'Unione Europea.

Infine, il comma 8 consente agli stranieri, già titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro, ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno nel nostro Paese, di ottenere in Italia un permesso per soggiornanti di lungo periodo, alle stesse condizioni degli altri stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese. Del rilascio di tale permesso dovrà essere informato il primo Stato dove l'interessato aveva ottenuto il riconoscimento dello status in parola.

Articolo 2

L'articolo contiene norme transitorie. Il comma 1 dispone l'abrogazione di un inciso dell'articolo 30, comma 4, del testo Unico n.286/1998 che trova, già la sua disciplina nel nuovo testo dell'articolo 9. Il comma 2 dispone l'applicabilità delle nuove norme anche agli stranieri che già titolari della carta di soggiorno. Il comma 3, al fine di evitare dubbi interpretativi, provvede a sostituire la dizione carta di soggiorno, contenuta nelle disposizioni vigenti con il nuovo permesso per soggiornanti di lungo periodo, previsto dalla direttiva in recepimento.

Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 25 della direttiva, il comma 4, attribuisce al Ministero dell'interno la individuazione del punto di contatto per provvedere a ricevere e trasmettere le comunicazioni fra gli Stati membri dell'Unione europea. La disposizione non fa riferimento a nuovi uffici ma a strutture preesistenti che svolgeranno le attività in questione con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.

Articolo 3





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

L'articolo dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in € 1.000.000,00 per l'anno 2006 e in € 2.000.000,00 a regime.

Articolo 4

L'articolo rinvia all'adozione di norme regolamentari di attuazione ed integrazione del decreto nonché di armonizzazione del regolamento vigente in materia di immigrazione



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Nel nostro ordinamento le disposizioni relative alla concessione della carta di soggiorno ai cittadini extracomunitari sono regolate dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Per adeguare la normativa italiana alla direttiva comunitaria n. 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nei Paesi dell'Unione europea, si è reso necessario sostituire interamente l'articolo 9 del suddetto decreto legislativo ed inserire, nel medesimo decreto, un articolo aggiuntivo (art. 9-bis) che disciplina le modalità di circolazione e soggiorno nel nostro Paese degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Paese dell'Unione. Il provvedimento contiene, infine, due articoli con disposizioni di carattere transitorio, finale e di abrogazione di norme previgenti ed un articolo contenente la **clausola di copertura finanziaria**.

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

La direttiva in questione, approvata dal Consiglio, il 25 novembre 2003, ha lo scopo di garantire un trattamento uniforme ai cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, da almeno cinque anni, conferendo loro uno status giuridico più vicino a quello dei cittadini dell'Unione. Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepirla nell'ordinamento interno e di abrogare le disposizioni più restrittive.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Per quanto sopra esposto non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.



2

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

La legge 18 aprile 2005, n. 6 (Legge comunitaria 2004) ha delegato il Governo ad adottare il provvedimento di recepimento della direttiva in parola entro il 13 novembre 2006.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Le disposizioni recate dal procedimento comportano oneri organizzativi di scarso rilievo per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per le Prefetture U.T.G. e per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, sostenibili sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Le disposizioni del decreto non comportano oneri di tal genere.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- introduce la nuova definizione normativa del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;
- non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.



Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno cinque anni che, in presenza di determinati requisiti, acquistano un particolare status giuridico che conferisce loro ulteriori diritti rispetto agli altri stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno

La ratio dell'intervento

Recepire nell'ordinamento interno la direttiva comunitaria n. 2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, disciplinandone le condizioni di circolazione e soggiorno nello spazio europeo.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento stabilisce l'adozione di procedure uniformi nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano per lunghi periodi negli Stati dell'Unione europea, modificando ed integrando, secondo le indicazioni della direttiva, la normativa vigente sugli stranieri soggiornanti regolarmente nel nostro Paese da un certo numero di anni, contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Non sono previste sostanziali novità concernenti le facoltà spettanti a tale categoria di stranieri mentre viene ridotto da sei a cinque anni il tempo minimo di permanenza nel territorio dello Stato necessario per poter presentare la richiesta. E' dettagliatamente disciplinata la possibilità di movimento, di soggiorno e di stabilimento all'interno dello spazio comune europeo

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Si rinvia alla relazione tecnica.



RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'Art. 11 ter della legge 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni.



SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento politiche europee e Ministero interno
Amministrazione competente	Ministero interno

C)

D)

NUMERO

PROPONENTE

TIPOLOGIA DELL' ATTO	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	X
Schema D.P.R.	

Emendamento			
Subemendamento			



E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE Articolo 1

PER LA COPERTURA: Articolo 3, comma 1

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: Articolo 3, comma 2

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo 1

La disposizione estende ai genitori ricongiunti il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	NO
--	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Spesa complessiva annua di € 2.000.000,00

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Articolo 1

FONTE: Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza; INPS

I dati utilizzati per la quantificazione sono quelli relativi ai presumibili ingressi di genitori per ricongiungimento familiare e al presumibile importo annuo dei benefici assistenziali collegati alla titolarità del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo

C.2) Metodologia di calcolo.

Riportata nella relazione tecnica allegata





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Allegato alla relazione tecnica

RELAZIONE TECNICA

Con riferimento allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo si rappresenta quanto segue.

La riduzione da sei a cinque anni del periodo di permanenza sul territorio dello Stato necessario per poter presentare l'istanza - come richiesto obbligatoriamente dalla direttiva - riporta semplicemente l'ambito di applicazione della norma ai limiti temporali fissati dal decreto legislativo n. 286/1998, anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 189/2002. L'eventuale spesa, pertanto, risulta già coperta dagli stanziamenti previsti dalla legge n. 40/1998 (confluita nel testo unico adottato con d.lgs. n. 286/1998), non ridotti dalla citata legge n. 189/2002.

In ogni caso, la riduzione a cinque anni non amplia la platea dei destinatari, incidendo soltanto sul tempo di maturazione dei presupposti del diritto. Del resto, se da un lato si riduce il tempo di permanenza che ne rappresenta il presupposto, dall'altro, al nuovo articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 286/1998, si introducono delle ipotesi di revoca del permesso in questione, ugualmente legate al decorso del tempo e, naturalmente, all'assenza dal territorio dello Stato, che nella normativa vigente non sono previste per i titolari di carta di soggiorno,

Per quanto concerne i familiari, si precisa che il rilascio del permesso in questione è condizionato alla dimostrazione degli stessi limiti di reddito previsti dalle disposizioni relative al ricongiungimento familiare, secondo l'espresso riferimento contenuto nel comma 1 del nuovo articolo 9 e come già disciplinato dettagliatamente dalla relativa norma regolamentare (art. 16, comma 4, lett. c) del d. P.R. n. 394/1999 già citato). Si soggiunge, in ordine alle categorie di familiari a cui viene concesso il permesso, che la previsione dei figli maggiorenni, che si trovino nelle condizioni per le quali è riconosciuto il diritto





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

al ricongiungimento, è già contenuta nella vigente disposizione regolamentare sopra richiamata.

Non è prevista dalla disciplina vigente, invece, l'estensione alla categoria dei genitori (sempre che siano genitori ricongiunti ed a carico), imposto dalla direttiva.

Con questa estensione, è effettuato un limitato ampliamento della categoria dei lungosoggiornanti da cui possono derivare maggiori oneri in conseguenza dei benefici assistenziali e sociali collegati al possesso della carta di soggiorno prevista dalla vigente disciplina, che il presente decreto sostituisce con il permesso per soggiornanti di lungo periodo.

I benefici concessi agli stranieri titolari della carta di soggiorno - tenuto conto che nella fattispecie si tratta di genitori ed escludendo, pertanto, gli assegni di maternità - sono, principalmente, l'assegno sociale, l'assegno di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento.

Le carte di soggiorno rilasciate al 31 dicembre 2005 sono n. 556.498. Dai dati INPS risultano concesse ad extracomunitari in possesso della carta di soggiorno n. 5.000 pensioni per invalidità civile, pari a circa lo 0,9 per cento del totale dei possessori del titolo, e n. 1.489 assegni sociali, pari a circa lo 0,3 per cento del totale.

Pertanto, considerando che negli ultimi anni i ricongiungimenti familiari si aggirano sulle 90.000 unità annue, comprensive di tutte le categorie dei beneficiari (coniugi, figli e genitori), si può stimare che il numero dei genitori ricongiunti sia pari ad una percentuale del 20 per cento del totale e, quindi, a n. 18.000 unità.

Considerando il numero di 18.000 aggiuntivo al numero dei lungosoggiornanti e prendendo in considerazione le percentuali relative alle concessioni della pensione per invalidità e sociale (in totale l'1,2 per cento), gli stranieri ulteriori che potrebbero acquisire le prestazioni in questione risultano pari a circa 216 unità, arrotondati prudenzialmente a 250 tenuto conto che trattasi di persone di regola non giovani e che acquisiscono il diritto al ricongiungimento in quanto prive di adeguato sostegno familiare nel paese di origine.

Prendendo in considerazione come onere unitario l'importo dell'assegno sociale (€ 381,72 x 13 mensilità), gli oneri ulteriori risultano quindi pari a $250 \times 381,72 \times 13 = € 1.240.590$.





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Il rilascio di un titolo equivalente alla carta di soggiorno può inoltre costituire il presupposto di ulteriori oneri relativi a prestazioni come l'indennità di accompagnamento (€ 5.409,36 annui), conseguibile indipendentemente dal reddito posseduto e cumulabile con altre provvidenze sociali, nonché la maggiorazione dell'assegno sociale.

Pertanto, in via prudenziale, si può ipotizzare un onere annuo pari a € 2.000.000,00 a regime e per il 2006 un onere pari a € 1.000.000,00 in considerazione della circostanza che il decreto entrerà in vigore nel secondo semestre del corrente anno.

Non assume alcun rilievo, invece, dal punto di vista finanziario, la possibilità, riconosciuta dalla direttiva e dal decreto, agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, poiché costoro potranno farlo soltanto alle stesse condizioni a cui avrebbero potuto farlo provenendo da un Paese terzo, con l'unica agevolazione dell'esenzione dal visto, se originari di un Paese per il quale è richiesto. Analoghe considerazioni valgono per la possibilità per gli stessi stranieri di ottenere in Italia il permesso di soggiornanti di lungo periodo che richiede, in ogni caso, il maturarsi dei presupposti per ottenere tale permesso sul territorio nazionale.

Si soggiunge, infine, che la disposizione che prevede "punti di contatto" per lo scambio di informazione e documentazione con gli altri Stati membri non fa riferimento a nuovi uffici ma a strutture preesistenti che svolgeranno le attività in questione con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. Tale considerazione vale anche per tutti gli uffici interessati all'applicazione del decreto.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Conto

- 3 AGO. 2006



67A

RP

l

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE
RELATIVA ALLO STATUS DEI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE SIANO
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2003/109/CE del Consiglio dell'Unione Europea concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

VISTA l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004";

VISTO il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

ACQUISITI il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della solidarietà sociale;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

1. Lo straniero in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lett. b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
 - a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
 - b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
 - d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
 - e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.



La pericolosità è valutata in relazione all'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e).
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
 - a) se è stato acquisito fraudolentemente;
 - b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
 - c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
 - d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
 - e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e), può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.
8. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
9. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:
 - a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
 - b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
 - c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via



cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

10. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 9, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
11. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
 - a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
 - b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis.
 - c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale.
 - d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
12. E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato."

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

(Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro)

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
 - a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;



- b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
- c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi; allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La pericolosità è valutata in relazione all'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro



che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono soppresse le parole "ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9".
2. Agli stranieri già titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del presente decreto.
3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2006 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede per l'anno 2006 mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministero dell'Interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale provvedono al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Gli uffici competenti provvedono all'applicazione del presente decreto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4

(Norma finale)

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonché alla revisione ed armonizzazione



delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

